Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 20 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Conte avv. Dino Grandi a Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia

Con decreto del 12 luglio 1939-XVII Sua Maestà il RE IMPERATORE ha accettato — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — le dimissioni rassegnate dal prof. Arrigo Solmi dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Con decreto dello stesso giorno Sua Maestà il RE IMPERATORE ha nominato — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — il Conte avv. Dino Grandi Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

(3150)

Nomina del prof. Arrigo Solmi a Senatore del Regno

Sua Maestà il RE IMPERATORE con decreto 12 luglio 1939-XVII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, si è compiaciuto nominare Senatore del Regno il prof. Arrigo Solmi.

(3151)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 998.
Maggiorazione percentuale sugli assegni di sede del personale delle scuole italiane in Grecia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

Con effetto dall'anno scolastico 1938-39 la maggiorazione percentuale sugli assegni di sede del personale delle scuole italiane in Grecia stabilita col decreto interministeriale 20 gennaio 1937 nella misura del 25 per cento è aumentata al 35 per cento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 999.
Assegnazione di L. 53.000.000 per l'impianto di un cavo telefonico-telegrafico sottomarino fra Brindisi e Durazzo, di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Brindisi e Bari con diramazione a Taranto e per i collegamenti aerei fra Durazzo e Tirana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Durazzo e Brindisi, di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Brindisi e Bari con diramazione a Taranto e per i collegamenti aerei fra Durazzo e Tirana, è concessa all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'assegnazione di lire 53.000.000 in ragione di lire 18.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41 e di lire 17.000.000 per l'esercizio 1941-42.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è tenuta al rimborso di metà dell'assegnazione predetta in trenta annualità posticipate all'interesse del 4 per cento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1000.
Approvazione del piano regolatore della zona del piazzale della Vittoria in Forlì e norme relative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore particolareggiato della zona compresa tra il piazzale della Vittoria, il viale Roma, il viale delle Milizie, la Ferrovia, il primo tratto della via Colombo, la via Luigi Rivolti e l'ultimo tratto del viale Duca d'Aosta della città di Forlì, esaminato dal Consiglio superiore di sanità nell'adunanza dell'8 febbraio 1939-XVII, dal Ministero della educazione nazionale e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in seduta 28 marzo 1939-XVII.

Un esemplare di tale piano costituito da una planimetria in iscala 1:2000, da una planimetria in iscala 1:500 e da un elenco dei beni da espropriarsi, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici e depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Al piano regolatore della zona di cui al precedente articolo sono estese tutte le disposizioni sancite con il R. decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 1074, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1723, concernente il piano regolatore edilizio di Forlì, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6 e con le seguenti modificazioni:

Le indennità di espropriazione per l'attuazione del piano regolatore saranno determinate come media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e della località, sempreché il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi il valore venale.

In caso contrario la indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Il comune di Forlì dovrà prendere accordi con le Ferrovie dello Stato per l'attuazione di quelle parti del piano regolatore che possano interessare beni di proprietà delle stesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 30 marzo 1939-XVII, n. 1001.
Approvazione di modificazioni allo statuto del Regio istituto superiore orientale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, contenente disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore;

Veduto lo statuto del Regio Istituto Superiore orientale di Napoli, approvato con R. decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2425;

Veduti i Regi decreti 25 agosto 1932-X, n. 1155 e 29 aprile 1937-XV, n. 792, con i quali sono state apportate modificazioni allo statuto anzidetto;

Veduto l'articolo 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte delle Autorità accademiche del Regio Istituto superiore orientale;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono abrogate tutte le disposizioni ancora in vigore dello statuto del Regio Istituto Superiore orientale di Napoli, approvato con R. decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2425 e modificato con R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1155.

Le disposizioni approvate con il R. decreto 29 aprile 1937-XV, n. 792, e relative all'ordinamento didattico del Regio Istituto Superiore orientale anzidetto sono integrate con quelle inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 50. — MANCINI

Testo contenente disposizioni che si aggiungono allo statuto del Regio Istituto superiore orientale di Napoli, approvato con R. decreto 29 aprile 1937-XV, n. 792.

Dopo il Capo III sono inseriti i Capi IV, V, VI, VII appresso indicati, costituiti dagli articoli da 32 a 99 e riguardanti rispettivamente il governo dell'Istituto, il personale insegnante ed assistente, il personale di segreteria e subalterno, l'amministrazione.

Al Capo IV, che per effetto della inserzione dei predetti Capi assume il numero VIII, con la conseguente modificazione della numerazione degli articoli, sono aggiunti gli articoli da 102 a 107 riguardanti disposizioni transitorie.

CAPO IV.

GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 32.

Il governo del Regio Istituto superiore orientale di Napoli è affidato:

1) al Consiglio di amministrazione;
2) al Direttore dell'Istituto;
3) al Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo dell'Istituto e l'alto controllo su tutto il suo andamento.

Il Direttore dell'Istituto ed il Consiglio di Facoltà hanno le attribuzioni didattiche, scientifiche e disciplinari prescritte dalle leggi sulla istruzione superiore e dal presente statuto.

Art. 33.

Il Direttore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.

All'ufficio di Direttore può, ove se ne riconosca la particolare necessità, essere nominata, con le stesse modalità di cui al comma precedente, persona anche estranea al corpo insegnante dell'Istituto, la quale, per attività specifica svolta e per benemerenze acquisite nel campo della cultura superiore, dia sicuro affidamento per il migliore disimpegno dell'alto ufficio nell'interesse dell'Istituto.

Art. 34.

Al Direttore compete per tale sua carica, ed oltre agli emolumenti di cui sia eventualmente provvisto ad altro titolo, un'indennità annua di L. 2.500 non valutabile agli effetti della pensione.

Detta indennità è da assoggettare alle riduzioni sancite con i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

del Direttore dell'Istituto che lo presiede;

di cinque consiglieri di cui due sono nominati dal Ministro dell'educazione nazionale, gli altri sono nominati dallo stesso Ministro su designazione rispettivamente dei Ministri degli affari esteri, dell'Africa italiana, e delle corporazioni;

dell'intendente di finanza della provincia di Napoli.

Le altre amministrazioni dello Stato e gli Enti che corrispondono all'Istituto un contributo annuo almeno di lire 30.000 possono avere un proprio rappresentante che viene nominato dal Ministro dell'educazione nazionale su una terna da loro proposta.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 36.

Il Direttore dell'Istituto ed i componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.

I consiglieri, i quali per la suddetta o per altra qualsiasi causa sono nominati in surrogazione di altri, rimangono in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati quelli da essi sostituiti.

Art. 37.

I componenti del Consiglio di amministrazione prestano opera gratuita; essi tuttavia hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Istituto o per incarichi e lavori speciali, nonchè delle spese di permanenza per i giorni di riunione del Consiglio se sono residenti in sede diversa da Napoli.

Le spese di permanenza di cui al precedente comma sono calcolate secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 38.

Il Consiglio d'amministrazione:

1) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

2) delibera sulle spese che si riferiscono al governo ed allo sviluppo scientifico e didattico dell'Istituto, su proposta del Consiglio di Facoltà o direttamente;

3) delibera sulle spese straordinarie o impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;

4) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Ente;

5) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura che eccedono la durata di tre anni;

6) provvede all'assunzione del personale amministrativo, tecnico e subalterno con l'osservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente statuto;

7) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

8) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle missioni e viaggi d'istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche;

9) delibera, per quanto riguarda la spesa, sulle proposte del Consiglio di Facoltà relative al conferimento degli incarichi d'insegnamento e all'assunzione degli assistenti e dei lettori;

10) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di qualsiasi genere, con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dallo statuto;

11) delibera sugli appalti e sui lavori in economia;

12) delibera le norme ed i regolamenti interni necessari per l'andamento dell'Istituto.

Alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero dell'educazione nazionale una relazione riassuntiva sull'andamento dell'Istituto, con le eventuali proposte di modificazioni e di miglioramento.

Per la particolare gestione e smobilitazione dei beni rustici e urbani facenti parte del patrimonio dell'Istituto, il Consiglio d'amministrazione può incaricare per il triennio persona anche estranea al Consiglio stesso, fissando in favore di essa, semprechè non appartenga all'Istituto e non abbia altro ufficio pubblico retribuito, una indennità giornaliera in misura non superiore alle L. 40.

Art. 39.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi iscritti in bilancio e dei danni economici arrecati all'Istituto a causa di inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari per dolo o per colpa grave.

Art. 40.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

c) sorveglia l'andamento generale dell'Istituto e la regolarità dei servizi;

d) ordina, in caso di urgenza, i provvedimenti di qualunque natura, riferendone al Consiglio se siano di competenza di esso.

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra quando almeno due consiglieri ne facciano domanda motivata.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione almeno quattro di essi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non possono prendersi deliberazioni su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

Il primo segretario funziona da segretario del Consiglio, e redige e custodisce i verbali che vengono firmati da lui e dal Presidente.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto nei casi e con le modalità previste dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 43.

Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) del Direttore che lo presiede;

b) dei professori di ruolo dell'Istituto.

Le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio di Facoltà sono regolati secondo le norme vigenti per le Università e per gli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 44.

Il Direttore:

ha la direzione dei servizi inerenti alla scuola;

esercita l'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sul personale dell'Istituto nei limiti e modi indicati dalle leggi e disposizioni vigenti e dal presente statuto;

accorda congedi ai professori ed al rimanente personale, nei limiti della propria competenza;

esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate dalle leggi e regolamenti vigenti e dal presente statuto.

CAPO V.

Personale insegnante ed assistente.

Art. 45.

Gli insegnamenti che si impartiscono nel Regio Istituto superiore orientale sono affidati a professori di ruolo, a professori incaricati, coadiuvati da lettori.

In base a proposta del professore della materia il Direttore può nominare per alcuni insegnamenti assistenti volontari o lettori volontari non retribuiti.

Art. 46.

I posti di professore di ruolo sono sette.

Per l'assunzione, la nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori predetti sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Regie Università.

Art. 47.

Per le supplenze e per i comandi si applicano le disposizioni generali vigenti per le Regie Università e per i Regi Istituti superiori.

La supplenza per un periodo inferiore ai due mesi è conferita dal Direttore.

Art. 48.

All'insegnamento delle lingue e delle materie per le quali non venga nominato un professore di ruolo si provvede per incarico con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore per le Regie Università e per i Regi Istituti superiori.

Art. 49.

La retribuzione annuale degli incaricati è fissata nella misura di L. 6.000 ove trattisi di persona non avente altro ufficio pubblico retribuito e di L. 4.000 in caso diverso.

Tuttavia agli incaricati dell'insegnamento delle lingue orientali e specialmente a quelli appositamente chiamati da altra sede, e semprechè non abbiano altro ufficio pubblico retribuito, può essere concessa con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, da approvarsi dal Ministro dell'educazione nazionale, un'indennità suppletiva di L. 5.000 annue.

Alle retribuzioni previste dal 1° comma del presente articolo devono applicarsi le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561. Qualora dette retribuzioni costituiscano l'emolumento fondamentale e principale dell'incaricato ad esse si applicano gli aumenti disposti con i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Art. 50.

I professori dell'Istituto hanno l'obbligo di impartire dodici ore di insegnamento settimanale e di dirigere e sorvegliare l'attività dei lettori.

Qualora l'insegnamento, di cui il professore sia titolare o incaricato, non comporti l'obbligo delle dodici ore settimanali, il professore è tenuto ad integrarle con altro insegnamento e con diritto a retribuzione nella misura stabilita nell'articolo precedente per le ore eccedenti le 12.

Art. 51.

I posti di lettore ordinario sono tre.

Per l'assunzione, per la nomina, per le conferme e per il trattamento economico dei lettori ordinari, si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per gli assistenti e lettori delle Regie Università, salvo che non sia stato stabilito diversamente dal presente statuto.

Per lo stato giuridico si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per gli assistenti e aiuti universitari a carico dello Stato.

Art. 52.

Ove trattisi di provvedere ad insegnamenti di lingue orientali, le Autorità accademiche, sentito il professore della materia, possono con motivata relazione proporre al Ministro per l'educazione nazionale che si prescinda dal concorso e si nomini lettore ordinario persona fornita di laurea o di titolo accademico equipollente e che sia riconosciuta in possesso di titoli scientifici adeguati.

Spetta al Ministro dell'educazione nazionale di giudicare sulla equipollenza delle lauree e dei diplomi conseguiti sia nel Regno sia all'estero.

I lettori nominati in base alla disposizione del presente articolo hanno parità di condizione giuridica ed economica con quelli nominati in base a regolare concorso, salvo il disposto del successivo art. 53.

Art. 53.

Il Consiglio d'amministrazione può proporre al Ministero, con motivata relazione, che non venga applicata ai lettori nominati in base all'articolo precedente, i quali siano di cittadinanza straniera e chiamati dai Paesi esteri, la disposizione sulla decadenza decennale prevista dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 54.

Il Direttore, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, può nominare dei lettori incaricati in numero non superiore a 10, scegliendoli preferibilmente fra persone appartenenti al popolo che parla lingua al cui insegnamento il lettorato si riferisce.

La nomina ha la validità di un anno e deve essere approvata dal Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 55.

La retribuzione annua dei lettori incaricati previsti dal precedente articolo è di L. 4.000.

Art. 56.

Ai lettori ordinari ed incaricati, di cittadinanza straniera, provenienti dai paesi ai quali si riferisce l'insegnamento e che abbiano cultura e capacità speciale può essere concessa, in via eccezionale, dal Consiglio di amministrazione, con motivata deliberazione da assoggettarsi all'approvazione del Ministro, una speciale indennità non superiore a L. 3.000 pei lettori ordinari e a L. 5.000 pei lettori incaricati.

Art. 57.

I professori di ruolo collocati a riposo sono ammessi a liquidare la pensione e l'indennità loro spettante nella misura e con le norme vigenti per le pensioni e le indennità a favore degli impiegati civili dello Stato e tenuto conto, ove necessario, delle disposizioni di cui all'art. 244 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 e successive modificazioni.

Con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze, sarà provveduto per quanto riguarda il trattamento di quiescenza dei lettori ordinari.

CAPO VI.

PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO.

Art. 58.

Il personale di segreteria si distingue in personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine.

La dotazione organica, il gruppo, i gradi e il trattamento economico di attività del personale amministrativo nonchè quello del personale subalterno dell'Istituto sono indicati rispettivamente nelle Tabelle *A* e *B* annesse al presente statuto, e vistate dal Ministro dell'educazione nazionale e da quello delle finanze.

Art. 59.

Il primo segretario sta a capo della segreteria e come tale dirige e sorveglia l'andamento di tutti i servizi di segreteria, di ragioneria, d'ordine, e subalterni.

Egli esercita, altresì, le funzioni di economo.

Art. 60.

L'assunzione ai posti di vice-segretario, di vice-ragioniere e di alunno d'ordine avviene mediante concorso pubblico per esami.

All'uopo vanno osservate, in quanto non sia stabilito diversamente dal presente statuto, le norme vigenti in materia per il personale universitario di uguale gruppo.

Al concorso per vice-segretario possono prendere parte coloro che siano muniti di un titolo di studi medi di 2° grado; a quello di vice-ragionere coloro che siano muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale, oppure di titolo di studi corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Al concorso per il posto di alunno d'ordine possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di Scuola secondaria di avviamento professionale, Regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di Scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una Scuola Regia o pareggiata.

L'assunzione al posto di bidello è effettuata mediante concorso pubblico per titoli fra coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore e siano inoltre forniti degli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per la ammissione ai concorsi indetti dallo Stato per categoria similare di personale.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo è necessario il possesso di tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai concorsi indetti dallo Stato per categorie similari di personale, compreso quello dell'età.

Art. 61.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale amministrativo e di ragioneria sono composte:

a) del Direttore o di un professore dell'Istituto, presidente;

b) di un funzionario, di gruppo *A* e di grado non inferiore al VII, del Ministero dell'educazione nazionale;

c) di un professore di Istituti medi di 2° grado.

Per il concorso ai posti di alunno d'ordine e di bidello la commissione è composta del direttore e di due persone designate dal Consiglio di amministrazione anche fuori dei suoi componenti.

Art. 62.

L'esame di concorso per l'assunzione al posto di vice-segretario consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le tre prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto civile, o commerciale o amministrativo o costituzionale;

b) elementi di scienza delle finanze, di economia politica;

c) cultura generale storica e letteraria.

La prova orale avrà per oggetto:

a) tutte le materie indicate per le prove scritte;

b) elementi di diritto sindacale e corporativo;

c) nozioni di statistica e di contabilità di Stato;

d) nozioni sui vari servizi dell'Amministrazione della educazione nazionale con particolare riguardo a quelli della istruzione superiore.

La commissione ha facoltà d'interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 63.

L'esame di concorso per l'assunzione al posto di vice-ragioniere consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le tre prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto civile o amministrativo;

b) elementi di scienza delle finanze, o di economia politica corporativa;

c) ragioneria.

La prova orale avrà per oggetto:

a) tutte le materie indicate per le prove scritte;

b) contabilità di Stato;

c) elementi di diritto sindacale e corporativo e di diritto costituzionale;

d) nozioni di statistica;

e) nozioni sui vari servizi dell'Amministrazione dell'educazione nazionale con particolare riguardo a quelli dell'istruzione superiore.

La commissione ha facoltà d'interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 64.

L'esame di concorso per l'assunzione al posto di alunno d'ordine consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le tre prove scritte sono:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia;

La prova orale ha per oggetto:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 65.

Gli esami hanno luogo nella sede dell'Istituto.
Le commissioni redigono una relazione contenente il giudizio per ogni aspirante e formano la graduatoria dei prescelti, classificandoli per ordine di merito.

Art. 66.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione e gli atti sono inviati al Ministero dell'educazione nazionale per l'approvazione e la pubblicazione nel bollettino ufficiale.

Art. 67.

Nell'assunzione in servizio del personale classificato nelle graduatorie si deve seguire l'ordine di merito, salva l'osservanza delle norme richiamate al seguente art. 71.
La nomina del primo classificato è fatta dal presidente del Consiglio di amministrazione.
L'accettazione del posto deve risultare da dichiarazione scritta la quale deve pervenire all'ufficio entro quindici giorni dalla comunicazione. Colui che, senza giustificato motivo, lascia trascorrere questo termine è dichiarato rinunciatario. Ugualmente è dichiarato rinunciatario chi pur avendo accettato il posto non assume servizio, senza giustificato motivo, entro venti giorni dalla comunicazione.
Il personale ammesso all'impiego non può conseguire la nomina ad effettivo se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di almeno sei mesi ed aver quindi ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Al personale in prova viene corrisposto un assegno in misura corrispondente ai nove decimi dello stipendio minimo connesso al grado iniziale della categoria, escluso il supplemento di servizio attivo.
L'assegno di prova viene ridotto alla metà qualora l'impiegato risieda a Napoli.
Il personale in prova che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 68.

Per le promozioni si osservano le disposizioni stabilite per le categorie similari di impiegati statali, salvo quanto è disposto nei commi seguenti.
La promozione al posto di 1° segretario viene conferita al segretario che, avendo compiuto almeno 10 anni di servizio nei vari gradi, sia riconosciuto meritevole a giudizio del Consiglio di amministrazione e superi apposito esame di idoneità.
L'applicato che sia giudicato meritevole può dal Consiglio d'amministrazione essere promosso archivista dopo che abbia compiuto almeno 12 anni di effettivo servizio di cui almeno sette come applicato.
L'alunno d'ordine, dopo cinque anni di effettivo servizio, e sempreché ne sia riconosciuto meritevole dal Consiglio d'amministrazione, può essere promosso applicato.
Nel computo degli anni di servizio ai fini delle promozioni previste dai precedenti commi va compreso anche il periodo di prova.

Art. 69.

Al personale di segreteria e subalterno può essere concesso durante il corso dell'anno, e quando le esigenze del servizio lo consentono, un congedo non superiore ad un mese.
Per comprovata malattia può essere concesso un secondo mese di congedo durante il quale non compete il supplemento di servizio attivo.
Per gravi motivi di salute o di famiglia, può essere concesso il collocamento in aspettativa con le norme e alle condizioni in vigore per gli impiegati dello Stato.

Art. 70.

Il Consiglio di amministrazione ha le attribuzioni e le funzioni del Consiglio di disciplina per tutto il personale amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno.
Al personale che non adempie tutti i suoi obblighi d'ufficio, o comunque viene meno ai propri doveri, sono applicabili, secondo la gravità delle mancanze e salvo l'eventuale azione civile o penale, le seguenti punizioni:
1) la censura;
2) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, fino a sei mesi;
3) l'esonero e il licenziamento.
Le punizioni suddette sono inflitte dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il Presidente ed il Direttore hanno facoltà, nei casi di urgenza e per gravi motivi, di sospendere il personale dall'ufficio ed interdirgli l'accesso all'Istituto, riferendone subito al Consiglio di amministrazione.
Contro le punizioni di cui ai nn. 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministero dell'educazione nazionale il quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 71.

Nell'assunzione di personale di qualunque categoria sia di ruolo, sia avventizio, devono essere sempre osservate le norme stabilite dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e i minorati di guerra, pei benemeriti della causa nazionale, per gli orfani o i congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale nonchè di quelle stabilite per favorire l'incremento demografico.

Art. 72.

Il personale di ruolo previsto dal presente capo è ammesso a liquidare la pensione o la indennità una volta tanto con le stesse norme previste dall'art. 57 per i professori di ruolo.

Art. 73.

Per tutto quanto non è previsto esplicitamente dal presente statuto, saranno osservate le disposizioni in vigore sull'assunzione e sullo stato giuridico ed economico di attività e di quiescenza dei dipendenti statali.

Art. 74.

Ove se ne presenti la necessità può essere assunto dal Consiglio di amministrazione personale avventizio, per il disimpegno di determinati servizi o lavori. La spesa annua complessiva per questo personale non potrà in massima superare le L. 20.000.
La misura delle retribuzioni e dei salari è determinata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione entro i limiti con le norme e alle condizioni di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 per il personale non di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato.

CAPO VII.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 75.

Il Regio Istituto superiore orientale provvede al raggiungimento dei suoi fini:

1) con le rendite del proprio patrimonio;

2) con i contributi e gli assegni corrisposti dallo Stato, dagli enti locali ed eventualmente dai privati;

3) col provento delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;

4) col provento dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere.

Art. 76.

L'esercizio finanziario ha inizio col 29 ottobre di ciascun anno, ed ha termine il 28 ottobre dell'anno successivo.

Per la prima applicazione di questa disposizione il periodo 1-28 ottobre 1938 farà parte dell'esercizio finanziario 1937-38.

Art. 77.

La contabilità è costituita da scritture patrimoniali e da scritture finanziarie.

Art. 78.

Le scritture patrimoniali contengono tanti conti quanti sono i valori patrimoniali. Esse sono rappresentate:

a) dal registro inventario dei beni immobili, distinti in fondi rustici ed in fondi urbani, descritti con le indicazioni catastali necessarie a ben riconoscerli ed identificarli;

b) dal registro inventario dei beni mobili fruttiferi, distinti in rendita pubblica, canoni, censi, legati, ecc.;

c) dal registro inventario dei beni mobili infruttiferi;

d) dal registro delle passività gravanti sul patrimonio, dei canoni, censi, legati, ecc.

Oltre alle suddette scritture deve essere tenuto il registro dei depositi a cauzioni degli affittuari ed in genere dei valori dei terzi, consegnati all'amministrazione per qualsiasi titolo.

Art. 79.

Le variazioni e le trasformazioni della consistenza del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare fruttifero debbono essere annotate nei relativi registri inventariali, con l'indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione.

Le variazioni e le trasformazioni della consistenza del patrimonio mobiliare infruttifero sono giustificate per mezzo di bollette o buoni di carico e di scarico, riportati con le loro indicazioni nei registri inventariali, di cui all'articolo precedente.

Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da alligarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 80.

Ogni oggetto acquistato o comunque pervenuto all'Ente, prima d'essere posto in uso deve essere inventariato nel relativo registro al prezzo pagato o a quello di stima, e alla relativa fattura o al mandato di pagamento della spesa per l'acquisto oppure al documento riflettente la cessione deve unirsi il buono di carico, firmato dal funzionario che sta a capo della segreteria o dal consegnatario.

I libri devono essere inventariati al prezzo di copertina.

Nei buoni di scarico, per eliminazione o vendita di oggetti tolti dall'uso o inservibili, deve sempre indicarsi la data delle deliberazioni con cui il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il discarico o l'alienazione, e la prescritta approvazione del Ministro, a norma dell'art. 51 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 81.

Tutti gli oggetti mobili debbono essere dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Art. 82.

Gli oggetti fragili, salvo che per la loro natura non rappresentino un valore pecuniario o artistico di una certa entità, e quelli di consumo giornaliero non sono inventariati.

Art. 83.

Ogni cinque anni ed anche prima, se il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'Ente, redigendosi apposito verbale, da alligarsi ai registri di inventario.

Art. 84.

Le scritture della contabilità finanziaria dell'Istituto comprendono:

a) il bilancio di previsione;

b) la lista di carico comprendente tutte le somme da riscuotere, divise nelle categorie indicate dal bilancio;

c) il registro delle scadenze delle spese;

d) le note od ordinativi di variazioni delle entrate e delle spese;

e) i giornali mastri contenenti tanti conti quanti sono i capitoli dell'entrata e della spesa iscritti nel bilancio e, se il capitolo è suddiviso in articoli, tanti conti quanti sono gli articoli;

f) gli svolgimenti ed i partitari dei conti principali sia dell'entrata che della spesa;

g) il rendiconto o conto consuntivo.

Art. 85.

Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese che si presume di accertare durante l'esercizio finanziario, classificate in tre titoli:

1) entrate e spese effettive;

2) movimento di capitali;

3) partite di giro.

Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie. Tra le prime sono da comprendersi tutte le entrate e le spese che hanno origine da cause permanenti, o dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione; tra le seconde tutte le altre.

Nel movimento di capitali sono da inscriversi le partite derivanti dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita di beni mobili ed immobili, per affrancazione di canoni, censi, legati attivi e passivi, per estinzione e creazione di crediti e debiti, per investimenti o impiego di capitali in acquisti o in migliorie alle proprietà immobiliari, ecc.

Nelle partite di giro sono registrate le anticipazioni, i depositi, le riscossioni e i pagamenti fatti per conto di terzi, le ritenute e i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui l'Ente sia nello stesso tempo creditore e debitore.

Art. 86.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte in capitoli e in articoli.

Gli stanziamenti debbono essere discussi e deliberati dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto dei redditi e degli oneri patrimoniali e delle risultanze degli esercizi precedenti.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione in appositi allegati.

Delle variazioni di stanziamento più notevoli introdotte nel bilancio, in confronto a quello dell'esercizio precedente, deve essere data giustificazione, riportando in allegato le deliberazioni con le quali sono state autorizzate.

Art. 87.

Fanno parte delle entrate ordinarie:

1) redditi patrimoniali, distinti in redditi derivanti da titoli pubblici di proprietà dell'Ente, in redditi di beni immobili divisi in rustici ed urbani e in quelli derivanti da censi, canoni, legati o da interessi di capitali;

2) provento delle tasse scolastiche, di immatricolazione, di iscrizione, di ricognizione e delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea;

3) provento dei contributi per esercitazioni, o di altra natura versati dagli studenti;

4) provento dei diritti di segretria;

5) provento della vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto, di stampati, di tessere, libretti, di diplomi e simili;

6) contributo dello Stato per il mantenimento dell'Istituto;

7) contributi di carattere continuativo di enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo concessi.

Fanno parte delle entrate straordinarie i proventi di qualsiasi natura che non possono essere compresi nella categoria precedente, incluse le somme e gli assegni accordati in via straordinaria dallo Stato, da Enti pubblici o da privati.

Le spese derivanti da oneri gravanti sul patrimonio sono distinte da quelle riguardanti l'attuazione delle finalità didattiche e scientifiche dell'Istituto.

Art. 88.

Il rendiconto consuntivo consta di due parti: la prima riguarda la gestione o il conto finanziario, la seconda la situazione o il conto patrimoniale.

Il conto finanziario è compilato in rispondenza del bilancio di previsione e indica, per ogni voce, le somme previste, quelle accertate e riscosse e da riscuotere, pagate e da pagare, a seconda che trattisi di entrata o di spesa.

Le cifre riguardanti le competenze sono tenute distinte da quelle dei residui degli anni precedenti.

Il conto patrimoniale indica la consistenza delle attività e delle passività al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute durante la gestione, la consistenza patrimoniale risultante alla fine dell'esercizio. Al conto patrimoniale sono alligati i prospetti dimostrativi delle variazioni verificatesi nel patrimonio, classificate a seconda delle cause che le determinano.

Art. 89.

I risultati della gestione sono posti in evidenza in prospetti allegati al rendiconto. Tali prospetti debbono dare notizia della situazione di cassa, dell'avanzo o del disavanzo di competenza, del movimento dei residui degli esercizi precedenti e dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio.

Art. 90.

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere ripartito e destinato:

a) tre quarti ad incremento del patrimonio, da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza;

b) un quarto al fondo di riserva per spese impreviste.

Art. 91.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, approvati dal Consiglio di amministrazione, sono inviati al Ministero dell'educazione nazionale, rispettivamente entro i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.

Il Ministero li restituisce approvati o con le sue osservazioni, rispettivamente entro i mesi di settembre e di marzo. Scaduti tali termini il bilancio o il rendiconto si intendono approvati.

Il Ministero può richiedere in comunicazione ed esame tutti i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa. Tali documenti, insieme ai registri di amministrazione, sono conservati presso l'Istituto, in modo da poter essere, in qualunque momento, esibiti per revisione e controllo.

Art. 92.

Tutti i contratti dai quali derivi un'entrata od una spesa debbono di regola essere preceduti da gara pubblica o da licitazione privata, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Può però prescindersi dall'incanto e dalla licitazione e ricorrere direttamente alla trattativa privata:

1° allorquando l'importo contrattuale non superi le lire 100.000, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della qualità e della natura dell'oggetto del contratto, della specialità del lavoro e delle forniture, dei motivi di urgenza e di convenienza;

2° allorquando intervenga l'approvazione ministeriale, previa analoga deliberazione motivata del Consiglio, in rapporto alla detta circostanza, per somme superiori alle lire 100.000.

Fanno eccezione a quanto sopra i contratti per locazione di fondi rustici e urbani, i quali, per essere stipulati, per il verificarsi di circostanze speciali, direttamente a trattativa privata debbono avere la preventiva autorizzazione ministeriale qualunque sia il loro valore. In ogni caso sono soggetti, poi, all'approvazione del Ministero stesso, e sino a che questa non sia intervenuta non impegnano l'Istituto, ma hanno pieno valore nei riguardi dell'altro contraente.

I contratti che non importano nè spesa, nè entrata, ma che in qualsiasi modo costituiscono un obbligo, ovvero una limitazione o privazione per l'Istituto, quale che sia la forma prescelta o prescritta, non sono validi per l'Istituto se non dopo l'approvazione del Ministero.

Art. 93.

Possono in ogni caso eseguirsi a trattativa privata o in economia i lavori di manutenzione e di riparazioni straordinarie fino al limite di L. 20.000, adottando caso per caso le garanzie che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 94.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio e contrattazioni di mutui sono esecutive quando abbiano ri-

portato l'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

La vendita di materiali inservibili o fuori di uso o derivanti da riparazioni, trasformazioni o demolizioni può essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione il quale stabilisce le modalità con cui deve effettuarsi.

Art. 95.

Al personale di qualsiasi categoria, eccezion fatta per i professori di ruolo, i supplenti e il personale avventizio, finchè presti effettivo servizio nell'Istituto, compete l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caro-viveri nella misura, con le norme e alle condizioni stabilite per il personale civile di categoria similare delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 96.

Il servizio di Cassa è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con le norme e le modalità da stabilirsi in apposita convenzione.

Egualmente ad un Istituto di credito di diritto pubblico sono affidati in custodia tutti i titoli e valori di proprietà dell'Istituto.

Art. 97.

Per provvedere al pagamento delle pensioni e delle indennità di quiescenza l'Istituto dovrà costituirsi uno speciale « fondo pensioni » mediante ritenute del 6 per cento sugli stipendi del personale e con versamenti integrativi a carico del proprio bilancio.

L'ammontare delle ritenute e dei versamenti per il fine predetto dovrà essere investito in certificati nominativi di rendita pubblica intestati all'Istituto e vincolati per il « fondo pensioni ».

Art. 98.

Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti ed altri atti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal segretario e dal primo segretario e vistati dal direttore.

Art. 99.

Il provento annuale delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma costituiscono un unico fondo, che viene alla fine di ogni anno ripartito secondo le disposizioni del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145 e del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 102.

I professori di ruolo in servizio all'entrata in vigore del presente statuto saranno inquadrati con la osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori universitari nel grado che risulterà loro spettante in base al rispettivo servizio di ruolo da essi prestato secondo il disposto dello statuto approvato con R. decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2425, modificato dai Regi decreti 25 agosto 1932-X, n. 1155 e 29 aprile 1937-XV, n. 792.

Art. 103.

Nella prima attuazione del presente statuto ai posti di lettore ordinario fissati nel precedente art. 51 sarà provveduto mediante concorso per esami e per titoli fra le persone che all'entrata in vigore dello statuto medesimo prestino in qualità di assistente, servizio nell'Istituto da almeno 15 anni e siano forniti del titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dal presente statuto e dalle altre disposizioni generali vigenti in materia.

Trattandosi di provvedere a lettorati relativi ad insegnamenti di lingue orientali, può, tuttavia, previo giudizio favorevole del Consiglio di Facoltà, prescindersi dal concorso di cui al precedente comma, ferme restando le condizioni ed i requisiti prescritti dal comma medesimo.

Tutte le persone nominate in base alla disposizione del presente articolo conservano, ad personam, a titolo onorifico, la qualifica di assistente di cui sono attualmente provviste secondo le norme dello statuto approvato con R. decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2425.

Art. 104.

Per la prima applicazione del presente statuto al posto di 1° segretario previsto dall'annessa tabella *A*, sarà provveduto mediante concorso per esame da indire fra coloro che alla data di entrata in vigore dello statuto medesimo si trovino in servizio presso l'Istituto da oltre dodici anni durante i quali abbiano esercitato per almeno sei anni funzioni inerenti al gruppo cui appartiene il posto messo a concorso e siano inoltre forniti del prescritto titolo di studi e di tutti gli altri requisiti, escluso quello dell'età, previsti dal presente statuto nonchè dalle norme vigenti per la partecipazione a concorsi statali di categorie similari.

I concorrenti riusciti idonei al concorso per il posto di cui al precedente comma potranno ottenere la nomina, per ordine di graduatoria, ai posti vacanti nei gradi rispettivamente inferiori.

Art. 105.

Per la prima applicazione del presente statuto ai posti di vice segretario, di vice ragioniere e di alunno d'ordine fissati nell'annessa tabella *A*, sarà provveduto mediante concorso per esame da indire fra coloro che alla data di entrata in vigore dello statuto medesimo si trovino in servizio presso l'Istituto da almeno sette anni durante i quali abbiano esercitato per almeno quattro anni le funzioni rispettivamente inerenti al gruppo cui appartengono i posti messi a concorso, e siano inoltre forniti del prescritto titolo di studi e di tutti gli altri requisiti, escluso quello della età, richiesti dal presente statuto, nonchè di quelli prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione a concorsi statali di categorie similari. Per il concorso di alunno d'ordine potrà tuttavia prescindersi dal possesso del titolo di studio nei confronti del personale addetto all'Istituto e che eserciti, da almeno dodici anni, le funzioni inerenti al posto messo a concorso.

Sempre per la prima applicazione del presente statuto, al posto di bidello stabilito nell'annessa tabella *A* potrà provvedersi mediante concorso per titoli cui potranno partecipare le persone che da almeno venti anni siano addette all'Istituto in qualità di usciere.

Art. 106.

Agli assistenti e agli impiegati, che abbiano prestato nell'Istituto, in modo continuativo, servizio in base alle disposizioni dello statuto approvato con R. decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2425, e che senza interruzione vengano assunti in ruolo in forza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato giusta lo statuto sopra richiamato.

Art. 107.

L'attuale incaricato delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 38, conserverà l'indennità giornaliera nella misura di cui presentemente fruisce.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA A.

Ruolo organico del personale addetto alla segreteria

	Numero dei posti
Gruppo B:	
Primo segretario	1
Segretario / Vice segretario	2
Ragioniere / Vice ragioniere	1
Gruppo C:	
Archivista / Applicato / Alunno d'ordine	1
Personale subalterno:	
Bidello	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B.

Stipendi e supplementi di servizio attivo per il personale di segreteria e subalterno (il numero in corsivo indica il supplemento di servizio attivo).

	Iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Gruppo B.					
Primo Segretario	11.000 *800*	11.700 *800*	12.500 *800*	13.500 *800*	4-4-5
Segretario / Ragioniere	9.000 *700*	10.100 *700*	10.800 *700*	11.600 *700*	4-4-5
Vice Segretario / Vice Ragioniere	6.600 *600*	7.200 *600*	7.800 *600*	8.400 *600*	2-3-4
Gruppo C.					
Archivista	6.500 *600*	7.100 *600*	7.700 *600*	8.300 *600*	2-3-4
Applicato	5.600 *500*	5.800 *500*	6.200 *500*	6.500 *500*	2
Alunno d'ordine	4.200 *400*	4.400 *400*	4.700 *400*	5.100 *400*	2

Personale subalterno.

	Iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento
Bidello	4.600 *400*	4.900 *400*	5.300 *400*	5.800 *400*	6.300 *400*	6.800 *400*	7.300 *400*

Anni richiesti per gli aumenti periodici: 4.

N. B. — Gli emolumenti fissati nella presente tabella sono stati ridotti e aumentati a' sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 febbraio 1939-XVII.

Determinazione delle indennità di missione nell'ambito delle piccole distanze, spettanti ai funzionari del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518;

Decreta:

Art. 1.

Agli impiegati del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione che si allontanano per servizio dal locale in cui ha sede l'ufficio spettano le seguenti indennità:

1° Comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ufficiale;

a) missioni compiute in località per raggiungere le quali occorre percorrere meno di chilometri sei, fra andata e ritorno dalla sede dell'ufficio, solo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio;

b) missioni compiute in località per raggiungere le quali occorre percorrere da più di 6 e fino a 10 chilometri fra andata e ritorno, il rimborso delle spese come sopra è stato detto e 3/10 della diaria di missione;

c) missioni compiute in località per raggiungere le quali occorre percorrere oltre i 10 chilometri fra andata e ritorno, le indennità previste dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

2° Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ufficiale:

a) missioni compiute in località per raggiungere le quali occorre percorrere meno di 10 chilometri fra andata e ritorno dalla sede dell'ufficio, solo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso dei mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio;

b) missioni compiute in località per raggiungere le quali occorre percorrere oltre i 10 chilometri fra andata e ritorno, le indennità previste dal succitato art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Le distanze per le quali si ha titolo alle indennità suddette in tutti i Comuni, sono computate dal locale ove ha sede l'ufficio, al luogo nel quale si esplica la missione, seguendo l'itinerario più breve, anche se non servito da mezzi di locomozione in pubblico servizio.

Per più missioni effettuate nello stesso giorno spetta una sola diaria calcolata in relazione alla missione espletata nella località più lontana dalla sede dell'ufficio.

Art. 2.

Alla corresponsione delle indennità di cui al precedente articolo si fa luogo solo quando si tratti di servizi che esigano prestazioni per cui bisogna protrarre il normale orario di ufficio che eccedono le attribuzioni giornaliere del funzionario e che, comunque, siano causa di spesa a carico di questo ultimo che l'Amministrazione non è tenuta a rimborsare.

Gli incarichi devono essere affidati con disposizione scritta delle autorità competenti e copia della medesima deve essere allegata ai documenti contabili relativi al pagamento dell'indennità.

Art. 3.

In caso di missioni fuori residenza, per l'accesso ed il recesso alle stazioni ferroviarie site oltre il perimetro dello abitato compete il rimborso delle spese effettive di viaggio per l'uso dei mezzi di traporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, ove questi esistano, ed ove non esistano, compete l'indennità chilometrica in base alle distanze segnate sull'orario generale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Il rimborso delle spese, sostenute per l'uso dei mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, deve effettuarsi senza gli aumenti previsti dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dall'art. 2 del R. decreto 20 febbraio 1921, numero 221, e dall'art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

IL DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3130)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1939-XVII.

Inquadramento sindacale dei torrefattori di caffè.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dei torrefattori di caffè;

Ritenuta la necessità di impartire norme per la chiarificazione dell'inquadramento sindacale della categoria;

Considerato che la torrefazione, se eseguita da importatori, costituisce tipica operazione sussidiaria dell'attività commerciale, in quanto, non mutando le caratteristiche essenziali del prodotto, mette questo in condizione di particolare idoneità per il consumo;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, con cui è data facoltà al Ministro per le corporazioni di dettare norme per l'inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Sono attribuiti alla Confederazione fascista dei commercianti gli importatori di caffè, anche se prima della rivendita sottopongono il prodotto a processi di torrefazione.

Sono attribuiti alla Confederazione fascista degli industriali coloro che esercitano la torrefazione esclusivamente per conto di terzi, e le aziende industriali che in particolari reparti sottopongono il caffè a speciali lavorazioni od a con-

fezioni, che permettono di porlo in vendita con propria denominazione e con caratteristiche di vera e propria specialità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 luglio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare nel bacino montano del rivo Foce-Valpiana in provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 10 luglio 1939, n. 4608, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del rivo Foce-Valpiana, affluente del torrente Noce, nel comune di Ossana (Trento), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Trento, in data 5 dicembre 1938.

(3120)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 151

del 12 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,09
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5835
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	•3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,90
Id. 3,50 % (1902)	69,375
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,575
Id. Id. 5 % (1936)	91,725
Rendita 5 % (1935)	90,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,55
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,60
Id. id 5 % - Id. 1941	99,70
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Cons. 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 407.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 648953 Cons. 3,50 per cento (1906) di L. 31,50, intestato a Imparato Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Sorrentino Lucia di Luigi, vedova di Pasquale Imparato, domiciliata in Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2238)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di astronomo di 2ª classe e a due posti di astronomo aggiunto presso i Regi osservatori astronomici

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, modificato col R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;
Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli nei Regi osservatori astronomici:

a) a due posti di astronomo di 2ª classe (gruppo *A*, grado 8°);
b) a due posti di astronomo aggiunto (gruppo *A*, grado 9°);

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso di cui alla lettera *a*) gli astronomi aggiunti e gli assistenti dei Regi osservatori astronomici, nonchè gli aiuti e assistenti a cattedre di astronomia negli Istituti d'istruzione superiore. Tanto gli assistenti dei Regi osservatori, quanto quelli degli Istituti superiori debbono però essere in servizio da almeno due anni solari.

Al concorso di cui alla lettera *b*) possono partecipare soltanto gli assistenti dei Regi osservatori astronomici e gli aiuti e assistenti a cattedre di astronomia negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle suddette condizioni, intendano prender parte ai concorsi anzidetti dovranno presentare domanda al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione superiore) in carta bollata da L. 6 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ogni domanda non potrà riferirsi che ad un solo concorso e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato in carta legale, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, attestante l'appartenenza del candidato al P.N.F., nonchè la data d'iscrizione ed il possesso della tessera per l'anno in corso. tale certificato dev'essere di data non anteriore ai tre mesi, rispetto a quella di pubblicazione del presente decreto;

2) titoli e pubblicazioni in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco in carta libera;

3) stato di famiglia; questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, deve essere legalizzato, e dev'essere di data non anteriore ai tre mesi, rispetto a quella di pubblicazione del presente decreto;

4) dichiarazione nella quale il candidato sotto la sua personale responsabilità dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Gli assistenti universitari a cattedre di astronomia, oltre a presentare i documenti sopracitati, dovranno corredare la domanda come appresso:

1) certificato di nascita;

2) originale del diploma di laurea, in base al quale si chiede l'ammissione al concorso;

3) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

5) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento: sui documenti di riformati dovrà essere riportato il motivo della riforma.

I candidati che trovinsi a prestare servizio militare dovranno presentare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

6) certificato di cittadinanza italiana;

7) tutti quei documenti, attestazioni ecc., rilasciati dalle competenti autorità, da cui risultino i titoli preferenziali in possesso del candidato, da tenersi eventualmente presenti ai sensi del 2° capoverso del successivo art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, e 6 di quest'ultimo elenco debbono essere di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente decreto.

I documenti di quest'ultimo elenco dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo: quelli di cui ai nn. 1, 3, e 4 debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 4.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine stabilito le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti; nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Per i candidati che partecipano ad ambedue i concorsi, fermo restando l'obbligo di presentare due distinte domande, sarà sufficiente documentare ai sensi del presente bando una delle due domande anzidette.

Art. 5.

I concorsi saranno giudicati in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente da una Commissione composta ai sensi dell'art. 263 del Testo unico citato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1172, o dal R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, 2179, nonchè del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3109)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per un posto di assistente di seconda classe nel ruolo del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Regie Stazioni Sperimentali per l'industria;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1939-XVII, col quale viene stabilita la pianta organica della R. Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai publici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi nell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidente in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della Guerra europea;

Vista la nota in data 17 gennaio 1939-XVII, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per due posti di assistente presso la R. Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami nel ruolo del personale tecnico della R. Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, per un posto di assistente di seconda classe (grado X, gruppo *A*).

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata da L. 6, dovranno essere inviate al Ministero delle corporazioni, Direzione Generale dell'Industria, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, e non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo il termine suindicato, anche se presentate in tempo agli Uffici Postali, o che non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente il loro nome, cognome, paternità ed il domicilio, nonchè elencare tutti i documenti che saranno prodotti a corredo delle domande stesse.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo che per il titolo di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire il documento di cui al n. 8 dell'articolo seguente con una copia autentica del titolo di studio.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 45 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) per i Legionari Fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la Causa Fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrotamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

2) diploma originale o copia autenticata del diploma di laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Inoltre i candidati dovranno presentare i documenti comprovanti le loro particolari conoscenze tecnico-scientifiche in una almeno delle industrie per le quali la stazione e preordinata.

Le pubblicazioni a stampa dovranno essere inviate in numero di cinque copie.

I candidati, laureati dopo il 31 dicembre 1924, e dopo il 31 dicembre 1925, per coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

3) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati a citadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di un medico provinciale o militare o della Milizia V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennio 1922, n. 92. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio, il concorrente dal quale risulti l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari o ai Fasci Giovanili.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detta iscrizione deve comprovarsi mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, o mediante certificato rilasciato direttamente dalla segreteria dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Qualora in detti certificati si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, essi debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o da uno dei vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini sammarinesi l'appartenenza al P.N.F. dovrà essere comprovata mediante certificato firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora trattasi di sammarinesi residenti nella Repubblica, mentre per i sammarinesi residenti nel Regno i certificati comprovanti tale appartenenza saranno rilasciati e firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dai Fasci di Combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di Combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario a da uno dei vice Segretari del Partito;

11) ogni altro documento che il concorrente ritenga di presentare per dimostrare la sua attitudine a ricoprire il posto messo a concorso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato potranno unire, a corredo della domanda, i soli documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio rilasciato dal competente ufficio.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 5.

1. Prove scritte:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie alimentari, con particolare riguardo all'industria delle conserve;

b) una prova scritta di traduzione su argomenti di chimica dal francese all'italiano, ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

2. Prove pratiche:

a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) un prova pratica di analisi chimica quantitativa, accompagnata da relazione, scritta sui risultati ottenuti.

3. Prova orale.

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte, e comprenderà, inoltre, le seguenti materie:

a) legislazione sulle conserve alimentari;

b) elementi di ordinamento corporativo;

c) nozioni di statistica.

Art. 6.

Il presente concorso sarà giudicato da una Commissione giudicatrice composta di tre membri, nominata con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Art. 8.

La nomina del vincitore verrà fatta a titolo di prova per un biennio.

Durante il periodo di prova verrà ad esso assegnato lo stipendio iniziale del grado oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI.

(3110)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937, e la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa Commissione:

Visto l'art. 96 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti partecipanti al concorso di cui sopra, formulata come segue:

1) Dott. Mastrangelo Michele . . . con punti 66,78
2) » Bochicchio Nicola . . . » 59,76
3) » Anzilotta Giuseppe . . . » 54,76
4) » Viceconte Tommaso . . . » 53,44
5) » Laviani Michele . . . » 48,45
6) » De Filpo Francesco . . . » 47,44
7) » Viceconte Giuseppe . . . » 47 —
8) » De Nigris Carlo . . . » 44,06
9) » Falanga Antonio . . . » 42,97
10) » Bellezza Angelo . . . » 41,94
11) » Vaccaro Ettore . . . » 40,90
12) » Montesano Domenico . . . » 39,42
13) » Orlando Domenico . . . » 38,40

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 23 giugno 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti partecipanti al concorso per i posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Considerato che, ai sensi dell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori delle singole condotte messe a concorso, secondo l'ordine di preferenza delle condotte da essi stessi indicato.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai sottoindicati candidati classificativi in graduatoria secondo l'ordine seguente sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate e delle quali sono dichiarati vincitori:

1) Mastrangelo dott. Michele, Moliterno (centro urbano);
2) Bochicchio dott. Nicola, Potenza (condotta rurale);
3) Anzilotta dott. Giuseppe, Senise;
4) Viceconte dott. Tommaso, Melfi (1ª condotta medica);
5) Laviani dott. Michele. Non si fa luogo ad alcuna assegnazione avendo egli indicato di aspirare solo alle condotte di Potenza, Melfi e Moliterno, già assegnate:
6) De Filpo dott. Francesco, Sasso Castalda;
7) Viceconte dott. Giuseppe, Viglio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 23 giugno 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

(3093)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di levatrice condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1937;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1) Berti Carolina . . . . . con punti 65 — su 100
2) Beduschi Regina . . . . » 60,50 »
3) Vaini Elda . . . . . » 59,50 »
4) Passavini Irene . . . . » 56,37 »
5) Bonfanti Ada . . . . . » 55,75 »
6) Lighizzolo Editta . . . . » 55,62 »
7) Garini Teresina . . . . » 54,75 »
8) Florio Jone . . . . . » 54,62 »
9) Bertolani Leda . . . . » 54,37 »
10) Cora Elena . . . . . » 54 — »
11) Pirotti Caterina . . . . » 53,75 »
12) Pottenghi Gioconda . . . . » 53,12 »
13) Sassi Grazia . . . . . » 53 — »
14) Tenedini Luigia . . . . » 52,62 »
15) De Pietri Erminia . . . . » 52 — »
16) Garaboldi Lina . . . . » 51,37 »
17) Ferrari Emilia . . . . » 50.52 »
18) Cavalca Roma . . . . » 50,50 »
19) Belloni Rita Bice . . . . » 49,87 »
20) Bedulli Eva . . . . . » 49,25 »
21) Borghi Iris . . . . . » 48,87 »
22) Zardi Giacomina . . . . » 48,50 »
23) Melchiorri Iside . . . . » 44,87 »
24) Motta Nerina . . . . . » 44,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 5 luglio 1939-XVII

Il prefetto: MONTUORI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduto il proprio decreto pari numero e data col quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso per posti di levatrice condotta vacanti in Provincia di Mantova al 30 novembre 1937;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti levatrici sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica segnata a fianco di ognuna di esse:

1) Berti Carolina, Goito (Solarolo);
2) Beduschi Regina, Redondesco;
3) Vaini Elda, Ceresara;
4) Passavini Irene, Viadana (Cizzolo);
5) Bonfanti Ada, Marcaria (San Michele in Bosco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 5 luglio 1939-XVII

Il prefetto: MONTUORI.

(3091)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.